associazioni interessate al processo di attuazione della direttiva e al monitoraggio della sua applicazione. Si potrebbero intensificare le discussioni, instaurare contatti regolari con il comitato tecnico ed organizzare audizioni. Le relazioni periodiche dovrebbero essere trasmesse anche al Comitato economico e sociale ed il controllo e il raffronto degli attestati relativi a nuove qualificazioni professionali e corsi di formazione potrebbero essere affidati ai servizi del CEDEFOP.

Bruxelles, 10 luglio 1996.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Carlos FERRER

2.10. *Articoli 12-16* (Disposizioni finali)

2.10.1. Il Comitato propone di riformulare l'articolo 14, primo comma, come segue:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri — COMEDI (Commerce Electronic Data Interchange)»

(96/C 295/10)

Il Consiglio, in data 15 maggio 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 129 D del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha designato Mobbs relatore generale, incaricandolo d'elaborare il presente parere.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 10 luglio 1996, nel corso della 337ª sessione plenaria, con 70 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il 30 giugno 1993 il Comitato ha adottato un parere [1] in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri — COMEDI» conformemente all'articolo 100 A del Trattato. Il parere approvava la proposta della Commissione.

1.2. Il Consiglio cambiò la base giuridica, optando per l'articolo 235 del Trattato, ed adottò la proposta con Decisione dell'11 luglio 1994 (94/445/CE) [2].

1.3. Il Parlamento europeo mise in dubbio la scelta della base giuridica operata dal Consiglio e ricorse alla Corte di giustizia, la quale decise che la base giuridica della decisione doveva risultare l'articolo 129 D, terzo paragrafo, annullando contemporaneamente la decisione del Consiglio.

1.4. L'acronimo «COMEDI» è stato nel frattempo modificato in «EDICOM» (Electronic Data Interchange for Commerce) e la Commissione ha ripresentato la proposta limitandosi a modificarne la base giuridica per accondiscendere alla decisione della Corte di giustizia.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Alla luce di quanto sopra il Comitato conferma il proprio parere del 30 giugno 1993.

[1] GU n. C 249 del 13. 9. 1993.
[2] GU n. L 183 del 19. 7. 1994.

Bruxelles, 10 luglio 1996.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Carlos FERRER